

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1205

(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, GRIFONE, SAMPIETRO GIOVANNI, MAGNANI, AUDISIO, BETTIOL
FRANCESCO GIORGIO, BIANCO, CALASSO, COMPAGNONI, CORBI, FORA,
FOGLIAZZA, GOMEZ D'AYALA, MARABINI, MARILLI, RICCA, MASSOLA,
MINASI, PIRASTU, SANSONE, ZANNERINI**

Annunziata il 28 ottobre 1954

**Norme interpretative dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140,
sul contratto di affitto dei fondi e vendita delle erbe per il pascolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da diversi anni, per riconosciute esigenze sociali, il prezzo del grano e degli altri cereali nel nostro paese è regolato dall'intervento statale esercitatosi prima attraverso l'ammasso totale, più recentemente attraverso l'ammasso per contingente. In tale intervento la provata inadeguatezza del prezzo compatibile con la destinazione dei cereali nei confronti dei costi di produzione, ha reso necessarie delle integrazioni (sussidi o premi di coltivazione) a favore dei produttori, specie se economicamente deboli (coltivatori diretti).

Quando l'ammasso, oltre ad essere obbligatorio, era totale, lo Stato stesso garantiva la diretta corresponsione di tali premi al produttore. Il produttore fittavolo sia che versasse direttamente il canone di fitto in cereali, sia che lo consegnasse in natura al locatore obbligato ad ammassarlo, attraverso lo sdoppiamento del prezzo complessivo, percepiva per intero il premio di coltivazione del 50 per cento negli anni 1944 e 1945; del 33,33 per cento nel 1946; del 30 per cento nel 1947. Il locatore, d'altra parte, sia che gli venisse o che non gli venisse versato il canone in natura percepiva *sempre* per esso un am-

montare pari al valore di ammasso decurato del premio di coltivazione.

Per la produzione del 1948, sostituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888, l'ammasso totale con quello per contingente, lo Stato perdeva la possibilità di versare direttamente al produttore il premio di coltivazione, ma, permanendo la sperequazione tra costi e realizza-
zi, sentiva la necessità di assicurare egualmente al produttore l'esazione del premio stesso. Ciò realizzava autorizzando il produttore a detrarre il premio di coltivazione dal canone di affitto, computando detto canone con la decurtazione del 30 per cento (articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, 1° comma). D'altro canto lo Stato manteneva all'affittuario produttore la completa disponibilità dei cereali costituenti il canone, concessa per le annate precedenti, dando all'affittuario stesso il diritto di corrispondere al locatore il canone (come sopra computato) in natura od in danaro (comma 2° articolo citato). In tal modo anche con l'introduzione dell'ammasso per contingente niente viene mutato in sostanza per i canoni di fitto: come nel caso dell'ammasso totale i produttori *in ogni caso*

hanno garantita la corresponsione del premio di coltivazione, ed i locatori, attraverso la costante decurtazione del canone, ricevono in ogni caso il canone stesso al suo giusto valore e non maggiorato del premio di coltivazione che spetta al produttore: la esazione del premio di coltivazione per i produttori avviene attraverso la riduzione dei canoni di affitto in cereali e con tale riduzione finisce con l'identificarsi.

Apparsa già nell'articolo 1 della legge 3 aprile 1949, n. 476, la norma di riduzione si esprime in tutte lettere nel testo dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, ed in tale testo sarà richiamata nelle successive disposizioni legislative che regolano la materia. La citata norma di riduzione, nonostante resistenze ed opposizioni giudiziarie da parte dei locatori, ha trovato sempre attuazione quando gli interessati l'hanno richiesta o realizzata. Nell'annata 1953-54 i piccolissimi e poverissimi fittavoli coltivatori del Mezzogiorno ne hanno provocato l'attuazione su vastissima scala estendendola anche ai canoni pagati per intero negli anni scorsi.

Ciò ha portato sensibile sollievo all'economia di una gran parte di piccole imprese dissestate e pericolanti per le scarse estensioni di terra che è consentito loro utilizzare, per la insufficiente attrezzatura produttiva, per gli alti canoni d'affitto e, quest'anno, anche per il cattivo raccolto. Ma alla vasta applicazione della legge con indubbie positive conseguenze sociali, quest'anno ha fatto riscontro una accanita offensiva giudiziaria dei locatori, offensiva che minaccia di frustrare i benefici effetti della legge con l'affermazione del principio che la decurtazione è legittima soltanto quando il fittavolo converte in denaro il canone in natura.

Una tale affermazione contrasta con lo spirito e con la lettera della legge. Infatti, come si è visto, il legislatore, constatata la sperequazione tra costi e realizzi, ha voluto parzialmente colmarla garantendo al produttore di grano ed altri cereali un *quid pluris* sul prezzo (sussidio o premio di coltivazione). È ammissibile che tale integrazione, giustificata solo dall'esistenza di un disavanzo aziendale del produttore e mirante a sostenere specialmente le piccole imprese agrarie ed a salvaguardare una coltura indispensabile alla collettività nazionale, possa dipendere dalla destinazione del prodotto corrispondente al canone? Il *deficit* per il produttore di cereali, specie per il piccolo, dipende esclusivamente dal processo economico del « produrre grano »: il consegnare il canone in natura

al proprietario o il versare allo stesso l'equivalente in denaro non modifica la entità del *deficit* stesso, quindi non deve influire sulla esazione del premio di coltivazione istituito per colmare almeno parzialmente un tale *deficit*.

Non può infatti sostenersi che il fittavolo produttore realizzi qualche cosa in più quando consegna al locatore il canone in natura anziché l'equivalente in danaro, né d'altro canto può affermarsi che subisca una qualsiasi perdita il locatore il quale riceva il canone in natura anziché l'equivalente in denaro.

Con l'accettare la discriminazione a seconda delle modalità di corresponsione, si arriverebbe all'assurdo che a parità di condizioni obiettive (estensione di terra, produzione, affittuario, locatore) il canone di affitto, che solo di tali condizioni obiettive è determinato, potrebbe essere diverso!

In tal modo poi, nella corrisposta in natura, il premio di coltivazione sarebbe tolto al produttore ed attribuito invece al locatore rimanendo così vulnerato il disposto della legge.

Ma anche la lettera della legge esclude che la ritenuta sul canone (premio di coltivazione) possa dipendere dalle modalità di corresponsione del canone stesso. Tutte le norme antecedenti al 1948, riferentesi all'ammasso totale, garantiscono al fittavolo produttore il premio di coltivazione, ed al locatore una decurtazione del canone per un importo equivalente al premio e ciò qualunque sia la forma di corresponsione del canone al locatore, in natura od in denaro. Le norme successive, riferentesi all'ammasso per contingente, non solo non annullano le precedenti ma le confermano adattandone l'esecuzione alle nuove forme di ammasso, cioè identificando il diritto di esazione del premio di coltivazione da parte del produttore con il diritto di riduzione del canone di affitto. Infatti l'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che tale nuova situazione codifica, incomincia con lo stabilire *che tutti i canoni in natura sono computati* al 70 per cento (1° comma) e prosegue col far salvo l'esistente diritto di convertibilità del canone da parte del fittavolo (2° comma). Stabilito cioè che il canone di affitto in cereali si computa (e quindi si corrisponde) al 70 per cento, il legislatore in un comma successivo, e quindi conseguente, precisa che, anche se vuol valersi del suo diritto di convertirlo in danaro, il produttore fittavolo può farlo senza perciò rimetterci il premio di coltivazione.

Confermato cioè il diritto di riduzione dei canoni in cereali, il legislatore si preoccupa di specificare che tale diritto è valevole non solo quando la corresponsione dei canoni avviene in natura, ma anche quando avviene in denaro.

Ci si può chiedere: ma perché i fittavoli non versano sempre al locatore il canone in denaro applicando la riduzione all'importo equivalente? Prima di tutto la convertibilità è un diritto e non un obbligo dell'affittuario. Poi i fittavoli, specie se piccoli, non hanno pratica possibilità e convenienza di conferire o vendere i modesti quantitativi destinati al canone per versarne il realizzo al locatore. Infine l'accettare il principio che la riduzione del canone è ammissibile solo per la corresponsione in denaro costringerebbe

i fittavoli a restituire ai locatori tutte le trattenute operate per gli anni passati sui canoni versati in cereali.

Per questi motivi è indispensabile e urgente chiarire con una apposita legge l'indubbio significato dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1940.

La proposta di legge in oggetto persegue questo scopo precisando che la riduzione dei canoni di affitto in cereali è ammessa sia che il fittavolo corrisponda il canone in natura sia che si avvalga del suo diritto di convertirlo in denaro. La precisazione dell'articolo citato sarà valida per gli anni successivi al 1948, dappoiché le relative disposizioni a tale articolo fanno richiamo, e serviranno indubbiamente a ristabilire la tranquillità nelle campagne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il testo del 2° comma dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è sostituito col seguente:

« L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto di corrispondere il canone stesso in natura o di convertirlo in denaro ai prezzi di conferimento dei cereali all'ammasso.

Al fine di poter fruire del prescritto premio di coltivazione, l'affittuario ha altresì il diritto di decurtare il canone di affitto del 30 per cento del suo ammontare quantitativo o del suo valore ai prezzi d'ammasso, a seconda della prescelta modalità di corresponsione ».

ART. 2.

Le norme interpretative di cui al precedente articolo si applicano al riguardo di tutte le leggi le quali, direttamente od indirettamente, fanno riferimento all'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.